CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBALE

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente i docenti supplenti nei conservatori di musica

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente articolato tocca due tra i problemi che affliggono da sempre la scuola italiana: quello del reclutamento del personale docente e del suo inserimento nei ruoli e quello di un generale atteggiamento di scarsa considerazione dell'istruzione artistica.

Una vasta fascia di cosiddetto precariato, composta da personale supplente nei conservatori di musica italiani, si è venuta formando, negli ultimi anni, a causa della mancata attuazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417, che convertiva il decreto-legge n. 319 dello stesso anno, e che richiedeva il semplice requisito dell'insegnamento per 360 giorni nei Conservatori di Musica, per l'inclusione nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, ai fini della graduale ammissione in ruolo del personale supplente.

Similmente disattesa è stata, nei tempi di attuazione, la norma della medesima legge che prevedeva la formazione di graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza nei Conservatori. Esse sono state pubblicate solo il 20 ottobre 1995 e molti dei docenti supplenti che negli anni 1989/1990 - 1994/1995 avevano maturato un servizio ben superiore ai 360 giorni previsti, si sono visti esclusi dalle graduatorie in parola perchè ritenuti non idonei dalle commissioni nominate dal Ministero « per insufficienza di titoli artistici ».

La formazione delle graduatorie risale al 1993 e ai supplenti in servizio non è stata data la possibilità di aggiornare i titoli.

Giova sottolineare come molti abbiano maturato un periodo d'insegnamento che

raggiunge, in alcuni casi, i dieci anni, e come appaia non più tollerabile la circostanza che la valutazione dei titoli artistici avvenga, di fatto, nella totale assenza di qualsiasi parametro oggettivo, favorendo gli episodi di clientelismo.

Il quadro normativo vigente, qui brevemente descritto, disconosce e conculca, dunque, in maniera del tutto iniqua, sia i diritti acquisiti nel campo della didattica e della attività artistica da chi ha svolto, spesso per anni, un lavoro importante e delicato, sia il fondamentale principio della continuità didattica.

Occorre consentire al personale in servizio nell'anno scolastico 1994/1995 di aspirare, con precedenza rispetto agli inclusi nelle graduatorie nazionali, alla supplenza nello stesso Conservatorio e nella medesima cattedra, eventualmente disponibile, anche per l'anno 1995/1996. In sede di aggiornamento delle graduatorie, poi, appare giusto ritenere gli anni di servizio sinora prestati, corrispondenti al minimo necessario per l'idoneità.

La presente proposta di legge è diretta in tale direzione, e, non avendo la pretesa di risolvere in maniera completa ed organica la difficile problematica trattata (ad esempio rimane l'esigenza di reperire parametri il più possibile oggettivi nella valutazione dei titoli artistici), ma, essendo nata unicamente per fronteggiare la contingenza di una grave ingiustizia ai danni di centinaia di lavoratori giovani e meno giovani, viene presentata confidando nel favorevole accoglimento dei colleghi deputati, e nella possibilità che, in breve tempo, sia possibile dare sistemazione più stabile ed equa alla materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il personale supplente in servizio negli anni scolastici 1995-1996 con nomina di durata annuale, ha comunque diritto di precedenza nelle nomine nella stessa Accademia o Conservatorio e nella stessa cattedra per l'anno scolastico 1996-1997, anche se non risulta incluso nella graduatoria nazionale. In sede di aggiornamento delle graduatorie nazionali un punteggio non inferiore al minimo previsto per l'idoneità è attribuito al personale supplente che, fino all'anno scolastico 1995-1996, ha maturato comunque 360 giorni di servizio ».

DDL13-1366
Lire 500